

**Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica****(Causa C-98/16)**

(2016/C 145/31)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e D. Triantafyllou)*Convenuta:* Repubblica ellenica**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un'aliquota fiscale vantaggiosa per i legati a favore di organismi senza scopo di lucro stabiliti in altri Stati membri dell'UE/del SEE con riserva di reciprocità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'accordo SEE;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La normativa ellenica prevede un'aliquota fiscale ridotta per i legati a favore delle persone giuridiche senza scopo di lucro (filantropico, etc.). Tuttavia, l'aliquota ridotta non è applicabile ai legati effettuati a favore di analoghe persone giuridiche straniere, a meno che anche gli stessi Stati interessati non riconoscano un trattamento più favorevole per i legati effettuati a favore di persone giuridiche greche senza scopo di lucro (vale a dire con riserva di reciprocità).

- Tale normativa contiene una discriminazione a danno delle persone giuridiche (senza scopo di lucro) degli altri Stati membri dell'UE (e del SEE), che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE).
- Tale restrizione non ricade tra le eccezioni di cui all'articolo 65 TFUE.
- Essa non può trovare giustificazione nell'alleggerimento del bilancio nazionale mediante l'attività degli organismi senza scopo di lucro (motivo finanziario non accettabile).
- Infine, il principio di reciprocità non può giustificare una violazione del principio di libera circolazione dei capitali mediante una discriminazione.

---

**Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla SNCF Mobilités (SNCF) avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-242/12, SNCF/Commissione****(Causa C-127/16 P)**

(2016/C 145/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* SNCF Mobilités (SNCF) (rappresentanti: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre, V. Landes, avvocati)*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Repubblica Francese, Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;